

PRIVACY E DEONTOLOGIA

1

MILANO, 27 MAGGIO 2019

AVV. ANTONIO PAPI ROSSI

INDICE

2

- I) INTRODUZIONE: L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CENNI);
- II) LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI;
- III) IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;
- IV) LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO;
- V) I RAPPORTI CON IL CODICE DEONTOLOGICO (NORME RILEVANTI);
- VI) APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI.

INTRODUZIONE

3

Il tema «privacy» ha fatto irruzione nella vita quotidiana, anche giuridica, a partire dal 1996 con l'emanazione della legge 31 dicembre 1996 n. 675. Nel 2003 è entrato in vigore il primo Codice della Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), poi più volte aggiornato e integrato da provvedimenti ad hoc del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Oggi, dopo circa quindici anni, è intervenuta una nuova regolamentazione: il Regolamento europeo 679/2016, direttamente applicabile agli Stati membri a far tempo della data di entrata in vigore dello stesso, il 25 maggio 2018. Tale Regolamento (conosciuto con l'acronimo GDPR, General Data Protection Regulation) ha cambiato la prospettiva per le numerose disposizioni introdotte e gli altrettanti numerosi specifici adempimenti previsti, anche in capo agli avvocati.

INTRODUZIONE

4

Il Regolamento infatti non indica più le misure minime da attuare, ma impone anche all'avvocato la responsabilità (c.d. «*accountability*») di definire le misure più adeguate tra tutte quelle possibili, e di garantire poi la conformità al Regolamento (c.d. «*compliance*») dei trattamenti eseguiti e tutto ciò con lo scopo di assicurare la protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati, specialmente di quelli sensibili.

Protezione in questo caso equivale a privacy, che è il rispetto etico dovuto verso gli altri, ed è un sentimento incombente, che agisce di per sé, per il solo fatto che esista un rapporto tra soggetti, e ancor più quando per l'utilizzazione dei dati sia necessario un espresso consenso.

È un territorio senza limiti che impone doveri di vigilanza, controllo, informazione e protezione nei confronti di una serie innumerevole di soggetti, con i quali si costituisce un rapporto (i dipendenti, gli iscritti agli albi, i praticanti iscritti ai registri, i fornitori, i giudici, gli incolpati dei procedimenti disciplinari, i candidati agli esami di avvocato, e così via).

INTRODUZIONE

In ambito nazionale il legislatore è inoltre intervenuto con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 10 recante le «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*».

Si tratta di una serie di interventi volti a rendere «compatibile» il d.lgs. n. 196/2003 con le innovazioni apportate dal GDPR, anche per ausiliare coloro hanno imparato a gestire le problematiche privacy utilizzando le coordinate del Codice della Privacy e che non conoscono ancora quelle del Regolamento n. 2016/679.

INTRODUZIONE

6

La normativa privacy è volta alla tutela del c.d. soggetto passivo esposto al trattamento (c.d. *data subject*) cui sono attribuiti i seguenti diritti: il diritto di accesso soprattutto e poi il diritto alla rettifica, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla opposizione, a far valere la portabilità dei dati e a ricevere le informazioni urgenti e immediate, e le notifiche relative, in caso di violazione dei suoi diritti, anche da parte di terzi.

Vi è poi il più alto livello di protezione riconosciuto sul piano internazionale: il “*rispetto della vita privata e familiare*” affermato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, per il quale la protezione dei dati personali è un diritto assoluto e fondamentale della persona. Da quell'articolo (che opera nei rapporti tra privati e pubbliche autorità) è derivata, sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, la più specifica Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, la n. 108 del 1981, alla quale aderiscono ben 51 paesi, non soltanto europei, e che si applica anche ai rapporti tra privati. Convenzione appena aggiornata da un Protocollo addizionale, in linea con lo sviluppo tecnologico e in sintonia con il Regolamento europeo, che sarà firmato il 25 giugno 2018 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

7

Ogni avvocato nello svolgimento della propria attività professionale quotidiana tratta dati personali, dall'analisi di una richiesta all'incontro con un cliente fino alla richiesta del pagamento dei propri onorari, diventando così titolare del trattamento dei dati personali che processa.

È necessario che gli avvocati nello svolgimento della professione siano consapevoli della tutela da garantire agli aventi diritto ma anche quali sono le sanzioni, attualmente inasprite dal regolamento, per effettuare una valutazione del rischio e una gestione, opportunamente modellata, della *privacy* nei propri studi legali.

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

8

I criteri guida dell'avvocato (al pari di tutti gli altri soggetti titolari del trattamento dei dati) sono i seguenti:

finalizzati	I dati devono essere pertinenti a quanto necessario per lo scopo del trattamento dichiarato. L'informazione espressa da parte dell'avvocato delle finalità deve precedere l'acquisizione del consenso affinché quest'ultimo sia effettivamente consapevole.
accurati	Deve esserci una verifica della correttezza, veridicità e completezza dei dati. L'avvocato è tenuto non solo a trattare dati esatti garantendo quindi la loro qualità, ma deve anche approntare una organizzazione che garantisca il relativo controllo con adozione di tutte le misure necessarie alla rettificazione o cancellazione di dati inesatti
limitati	Si devono trattare solo i dati strettamente necessari alle finalità dichiarate nell'informativa.
utilizzati in modo riservato e confidenziale	Anche attraverso l'utilizzo di sistemi di sicurezza (cifatura e anonimizzazione attraverso attribuzione di numero riferimento).
conservati (archiviati) non oltre il tempo strettamente necessario	Si devono trattenere i dati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento e per gli obblighi di legge.

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

9

L'avvocato deve garantire il rispetto dei menzionati principi attraverso i seguenti adempimenti:

- aggiornamento dell'informativa sulla base degli artt. 13 e seguenti GDPR;
- verifica processi interni allo Studio in tema di trattamento dati, ai sensi dell'art. 24 GDPR, provvedendo a definire in maniera adeguata i ruoli e assicurandosi che tutto il personale riceva adeguata formazione (ad esempio, è necessario che le pratiche siano archiviate sottochiave e non siano riportati i nomi delle parti sull'esterno del fascicolo qualora questo venga poi lasciato in aree visibili come per esempio le sale riunioni);
- verifica dei sistemi informatici per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati;
- Nomina del DPO (*Data Protection Officer*), necessario ai sensi dell'art. 37 del GDPR ove vi sia il trattamento di dati massivi ovvero nel caso lo studio, anche se di ridotte dimensioni effettui trattamenti che richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati (es. dati di carattere sensibile o giudiziario);

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

10

- Istituzione del registro delle attività di trattamento, necessario ai sensi dell'art. 37 del GDPR ove vi siano oltre 250 dipendenti (e nel caso degli studi associati, oltre 250 tra avvocati e dipendenti);
- formalizzare o rinnovare rapporti contrattuali con eventuali responsabili esterni del trattamento dei dati. Si pensi per esempio al commercialista o all'ufficio paghe che ricevono incarico come responsabili esterni del trattamento;
- prevedere nuove specifiche autorizzazioni per i soggetti che trattano i dati, per esempio con l'adozione di livelli di sicurezza distinti in funzione dell'incarico ricoperto;
- verifica sull'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio;
- verifica sulla necessità di procedere ad una valutazione di impatto privacy (DPIA).

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

11

I principi alla base del trattamento dei dati personali

Liceità e correttezza

Il trattamento deve avvenire in maniera lecita, informando l'interessato in ordine alla raccolta, all'utilizzo e agli ulteriori eventuali successivi trattamenti dei dati forniti. Perché sia lecito, il trattamento di dati personali deve fondarsi sul consenso dell'interessato (v. *infra*) o su altra base giuridica prevista come obbligatoria dal regolamento o dalla normativa europea o da quella statale. La base per il trattamento è la legge o un contratto o il consenso dell'avente diritto firmato separatamente rispetto al contratto (ad esempio, per il pagamento dello stipendio, il trattamento dei dati bancari trova il proprio fondamento giuridico nell'esecuzione del contratto di lavoro).

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

12

Trasparenza

Il canone di trasparenza impone che il trattamento dei dati personali avvenga con modalità predefinite e rese note all'interessato che sarà quindi pienamente consapevole non solo della tipologia di dati raccolti ma anche delle modalità alla base del trattamento dei propri dati personali.

La trasparenza attiene quindi non soltanto al contenuto delle informazioni, ma anche alla modalità con cui tali informazioni sono fornite all'interessato.

Per esempio, non sarà possibile procedere alla creazione di un *data base* con utilizzo delle e-mail dei clienti per l'invio di materiale informativo qualora in precedenza il consenso non sia stato regolarmente acquisito presso il cliente medesimo.

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

13

Finalità

Il principio di finalità prevede che vi sia una corrispondenza tra quanto dichiarato dal titolare del trattamento e quanto effettivamente eseguito nell'utilizzo dei dati. Pertanto, i dati personali raccolti e utilizzati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del trattamento dichiarato.

Accuratezza

Sulla base del principio di accuratezza, il titolare del trattamento deve verificare che i dati siano corretti, veritieri e completi. Il titolare deve trattare dati esatti e deve organizzare la propria struttura aziendale al fine di garantire nei limiti della ragionevolezza il controllo sulla veridicità. Il titolare è gravato dell'obbligo di garantire un elevato *standard* di qualità dei dati acquisiti e trattati.

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

14

Necessità e minimizzazione

Tale principio richiede che non vi sia alcuna eccedenza nei trattamenti di dati.

Integrità e confidenzialità

Il titolare del trattamento deve adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedirne l'accesso o l'utilizzo non autorizzato.

Limitazione all'archiviazione

La conservazione sia effettuata solo per il tempo strettamente necessario agli scopi stabiliti nelle finalità del trattamento. Tuttavia, è opportuno considerare anche il tempo del quale il titolare ha bisogno per adempiere ai propri obblighi di legge, come per esempio quelli afferenti alla materia tributaria e fiscale o quelli in materia di diritto del lavoro.

LA PRIVACY E GLI AVVOCATI: GLI ADEMPIMENTI PRIVACY RICHIESTI AGLI AVVOCATI E AGLI STUDI ASSOCIATI

Il consenso dell'interessato è necessario per assicurare il corretto bilanciamento tra due interessi contrapposti: quello di garantire la riservatezza del singolo, da un lato, e quello di consentire il trattamento dei dati da parte del titolare e del responsabile, dall'altro lato. La manifestazione del consenso costituisce l'incontro tra la libertà personale individuale e quella informativa.

Il consenso deve essere espresso in modo inequivoco; viene quindi esclusa ogni forma di consenso tacito, inclusa l'impossibilità per il titolare del trattamento di operare con opzioni già pre-selezionate.

Il consenso deve essere libero e informato. Prima di esprimere il proprio consenso l'interessato è pertanto informato delle modalità di trattamento, delle finalità e dei propri diritti.

Nell'informativa resa dall'avvocato, pertanto, devono essere presenti tutte le informazioni essenziali all'esercizio dei diritti dell'interessato, come per esempio le informazioni di contatto del titolare e l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni che facilitino l'esercizio dei diritti e di una eventuale revoca del consenso. L'informativa deve essere precisa e dettagliata quanto alle finalità per cui viene posto in essere il trattamento (su tema si ritornerà parlando delle linee guida privacy a cura del CNF).

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E LA PRIVACY

16

Il GDPR reca l'invito alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative di elaborare codici di condotta nei limiti del regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione.

Considerato che la privacy s'interseca con molti aspetti dell'attività amministrativa dell'Ordine degli Avvocati, il Consiglio dell'Ordine di Milano ha ritenuto opportuno fornire le seguenti informazioni su due regolamenti recenti che richiedono la conduzione di un giudizio di bilanciamento tra privacy e pubblicità.

Il primo riguarda il c.d. diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto è esercitabile fino a quando il Consiglio dell'Ordine abbia l'obbligo di conservare le informazioni, i dati e i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. È formato e tenuto un registro informatico delle domande di accesso agli atti, distinto per tipologie e riportante i dati dell'esercizio dell'accesso, nonché gli estremi dell'avvenuto rilascio, dell'atto di differimento o di diniego e le eventuali somme riscosse.

IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

17

Il secondo attiene invece al regolamento per l'opinamento e il rilascio del parere di congruità dei compensi relativi ad attività professionale forense.

Il Garante della protezione dei dati personali ha dato precise indicazioni agli organismi pubblici indicando la centralità del principio di “responsabilizzazione” (cd. accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, e individuando le priorità fondamentali.

IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

18

L'Ordine degli Avvocati di Milano, su indicazione del Consiglio Nazionale Forense, ha provveduto a stabilire una scansione temporale degli adempimenti per l'attuazione della normativa europea con le seguenti azioni:

1. La designazione in tempi stretti del Data Protection Officer;
2. L'istituzione del Registro delle attività di trattamento;
3. La notifica degli eventuali data breach e l'introduzione di specifiche procedure da attivare a seguito delle eventuali violazioni (v. *infra*).

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha inoltre provveduto a:

- Aggiornare l'informativa che verrà poi pubblicata sul sito web dell'Ordine;
- Riesaminare le politiche interne in tema di trattamento di dati personali, provvedendo anche a definire in maniera adeguata i ruoli e assicurarsi che tutti coloro che trattano dati personali ricevano adeguate istruzioni e formazione (art. 29 del GDPR);

IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

19

- Procedere alla verifica dei sistemi informatici, per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all'art. 25 GDPR (concetti di privacy-by-default e privacy-by-design);
- Esaminare i rapporti contrattuali con i responsabili esterni del trattamento, per verificarne la conformità (art. 28 del GDPR);
- Verificare l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- Valutare se si debba procedere, per uno o più trattamenti, ad effettuare una valutazione d'impatto privacy (art. 35 del GDPR).

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

Il Consiglio Nazionale Forense, consapevole dell'importanza del tema e della delicatezza delle questioni sottese al trattamento dei dati personali, oltre che del carattere afflittivo delle sanzioni (sulle quali si ritornerà brevemente nell'ultimo paragrafo) ha affidato alla Commissione CNF in materia di Privacy la redazione di apposite linee guida la cui finalità è quella di «essere un aiuto agli avvocati per consentire loro di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali».

Tali linee guida è stata resa disponibile gratuitamente dall'Ordine degli Avvocati di Milano a tutti gli iscritti, allegata al Quaderno n. 8 della collana dell'Ordine («*Vademecum per gli avvocati come gestire la privacy*»).

Nelle successive slide verranno riassunti i temi ritenuti più delicati da parte del CNF e poi passare alle applicazioni pratiche.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

Il diritto alla cancellazione e all'oblio.

L'art. 17 del GDPR prevede il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ed il correlativo obbligo di adempiere senza ingiustificato ritardo da parte dello stesso.

Il diritto all'oblio, si era di recente affermato per impulso della giurisprudenza a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, C-131/12 del 13 maggio 2014 (c.d. Google Spain) Esso si sostanzia, ad esempio, nel diritto del singolo non già alla radicale eliminazione dell'informazione ma alla non rinvenibilità della stessa, ovvero, nel mondo web, alla deindicizzazione delle informazioni personali dai motori di ricerca così che non fossero facilmente rintracciabili.

Rispetto all'assetto previgente, il GDPR si spinge oltre, richiedendo una vera e propria eliminazione del dato, e non la sua mera deindicizzazione: è necessario cioè che i dati vengano completamente soppressi dall'archivio del titolare e che gli stessi non siano rinvenibili da parte dei terzi.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

Tale diritto, strettamente connesso ai principi di proporzionalità, durata limitata e minimizzazione del trattamento, presuppone che venga effettuato un controllo di proporzionalità tra gli interessi della persona interessata e quelle del titolare del trattamento o, se del caso, del pubblico in generale (diritto all'informazione o interesse storico).

L'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o sia venuto meno il motivo per cui sono stati forniti.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

Facendo applicazione di tali criteri nel mondo legale il CNF ha affermato che «*Per l'avvocato il diritto all'oblio non potrà essere esercitato sino quando non sia maturato il termine di prescrizione dell'azione per la responsabilità professionale. È importante rilevare, inoltre, che l'esercizio del diritto in parola cede il passo di fronte all'adempimento di alcuni obblighi di archiviazione dei dati per periodi specifici e risulta pertanto non utilmente esercitabile ove comprometta l'adempimento ad obblighi fiscali o si ponga in contrasto necessità archivistiche di pubblico interesse ovvero, infine, ove il mantenimento del dato sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria*».

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

24

La c.d. valutazione di impatto.

L'art. 35 del GDPR prescrive - quando sia probabile che un tipo di trattamento possa creare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ivi compreso il trattamento su larga scala di dati particolari - che il titolare del trattamento debba effettuare una preliminare valutazione d'impatto (DPIA).

Con specifico riferimento alla figura dell'avvocato, invero, tale trattamento non dovrebbe mai essere considerato su larga scala. La valutazione di impatto è comunque necessaria laddove vengano soddisfatti almeno due dei nove dei criteri indicati dal c.d. European Data Protection Board (ex Working Party 29 o WP29)

Maggiore è il numero di criteri soddisfatti dal trattamento, più è probabile che sia presente un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e, di conseguenza, che sia necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, indipendentemente dalle misure che il titolare del trattamento ha previsto di adottare. I criteri definiti dal WP29 sono i seguenti: valutazione-punteggio, decisione automatica con effetto legale o simili; monitoraggio sistematico; raccolta di dati sensibili; collezione dati personali su larga scala; riferimenti incrociati di dati; persone vulnerabili; uso innovativo; esclusione del beneficio di un diritto-contratto).

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

25

La portabilità dei dati.

Il diritto alla portabilità attribuisce agli interessati la facoltà di esigere dal titolare del trattamento la trasmissione dei loro dati ad un altro titolare, senza che il primo si possa opporre.

L'art. 20 del GDPR attribuisce all'interessato il diritto di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

26

Quanto all'avvocato, ciò implica che ove questi tratti i dati dei clienti con mezzi automatizzati (un gestionale informatico, uno schedario o di foglio di calcolo) è tenuto a comunicare i dati del suo cliente al collega alle seguenti condizioni:

- il cliente ha espresso il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali o il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto a cui il cliente è parte o l'esecuzione delle misure precontrattuali adottate a richiesta del cliente;
- il trattamento è stato effettuato con mezzi automatizzati.

Pertanto, se il cliente richiede la trasmissione dei suoi dati ad un collega, l'avvocato dovrà trasferirli in formato strutturato comunemente usato e leggibile da una macchina.

Il diritto alla portabilità non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

27

L'informativa al trattamento dei dati.

L'art. 13, paragrafo 1, del GDPR impone all'avvocato che acquisisce i dati degli assistiti di fornire le seguenti informazioni:

1. l'identità e i dati di contatto del titolare dello studio e, ove applicabile, del suo rappresentante all'estero;
2. i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (ove applicabile);
3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
4. le categorie di dati personali in questione;
5. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
6. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

7. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
8. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
9. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
10. se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
11. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

L'art. 14 indica inoltre le informazioni da comunicare ove i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato: la persona deve essere informata degli elementi previsti dall'art. 13, dei dati personali in possesso del titolare e delle modalità attraverso le quali detti dati sono stati acquisiti.

Per gli avvocati il par. 5 dell'art. 14 contiene un'esenzione connessa alla necessità di preservare il segreto professionale (si pensi, ad esempio, ai casi in cui cliente trasmette informazioni e dati relativi alla controparte).

Gli avvocati che agiscono quali titolari dei dati sono liberi di determinare i mezzi occorrenti per assicurare l'informativa alle persone.

Tutte le persone hanno diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, a meno che il trattamento non presenti un carattere obbligatorio.

L'avvocato è quindi tenuto a rendere le informazioni sul trattamento dei dati esclusivamente ai propri clienti, oltre che a tutti gli altri soggetti i cui dati vengano trattati per ragioni contrattuali (fornitori, collaboratori, consulenti, con esclusione dei dati che il titolare detenga ai fini dell'adempimento di un obbligo di legge - per esempio, quanto ai dati detenuti per ragioni fiscali - come emerge dalla lettura del considerando n.62) ma mai anche alle controparti.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

30

Quanti ai contenuti dell'informativa, l'art. 13 del Regolamento stabilisce che gli interessati al trattamento da parte di uno studio legale dovranno essere informati su:

- L'identità e i dettagli di contatto del titolare del trattamento (l'avvocato o l'associazione professionale);
- i dettagli di contatto del responsabile o dei responsabili della protezione dei dati, qualora nominati;
- Le finalità del trattamento
- La base giuridica del trattamento (prestazione contrattuale o precontrattuale su richiesta del cliente);
- interesse legittimo del titolare se costituisce la base giuridica del trattamento ex art. 6. comma 1 lettera f;
- destinatari di dati (subappaltatori, ufficiali giudiziari, ecc.);
- flussi transfrontalieri;
- la durata di conservazione;
- i diritti che gli interessati possono esercitare;
- le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- il diritto di revocare il consenso, se questo è la base giuridica del trattamento;
- il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
- le informazioni sulla natura normativa o contrattuale del trattamento quando si tratta della base giuridica del trattamento.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

In ordine alle modalità, il considerando n. 58 del Regolamento e i chiarimenti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali precisano che l'informativa deve avere forma concisa, trasparente, comprensibile per l'interessato e facilmente accessibile. Essa dev'essere scritta in un linguaggio chiaro e semplice ma può essere resa anche in formato elettronico o comunicata via e-mail (ad esempio, in occasione della trasmissione di una nota di onorario in particolare per regolarizzare la situazione con i clienti che non sono stati adeguatamente informati).

Quanto ai minori, considerato che meritano una protezione specifica, il regolamento dispone che, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

Con specifico riferimento alla professione forense, l'informativa può essere data anche nel corpo dell'accordo contrattuale.

Il testo dell'informativa può anche essere inserito nel sito web dell'avvocato, a condizione che poi l'avvocato possa dimostrare che l'informativa è stata letta, ad esempio inserendo nel testo della procura che il cliente ha preso visione dell'informativa pubblicata sul sito, e di averla ben compresa.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

32

La conservazione dei dati.

La conservazione costituisce un aspetto cruciale dell'intera disciplina. L'avvocato titolare del trattamento deve definire una politica di durata e di conservazione dei dati nel suo ufficio. I dati personali possono essere infatti conservati soltanto per il tempo necessario per il completamento dell'obiettivo perseguito durante la loro raccolta.

In generale, i dati dei clienti possono essere tenuti per la durata del mandato professionale tra l'avvocato e il suo cliente. Possono ovviamente essere conservati anche dopo la cessazione del rapporto professionale, al fine di tutelare i diritti dell'avvocato nei confronti del cliente, sia quanto al diritto a conseguire i compensi, sia per resistere ad eventuali azioni di responsabilità. Partendo da tale premessa il CNF ha affermato che la conservazione dei dati è consentita per tutto il tempo di prescrizione ordinaria. Decorso il termine prescrizione occorre procedere alla cancellazione definitiva.

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

Il consenso al trattamento dei dati.

Il consenso è definito dall'art. 4, par. 1, n. 11, del GDPR come *“qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”*.

Il CNF ha sottolineato che quantunque non sia richiesto un consenso scritto, e sebbene l'attività professionale possa rientrare nella lettera b), è preferibile preconstituirsì la prova di avere ottenuto il consenso (art. 7, par. 1, del GDPR). Per tale ragione l'avvocato dovrà sottoporre al cliente per la firma una dichiarazione di consenso in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Come detto, è facoltà dell'interessato revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, con la precisazione che *“la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca”* (art. 7, par. 2, del GDPR)

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

34

Diritto di accesso ai dati.

Il GDPR ha introdotto importanti novità anche sotto il profilo dell'intensità del c.d. diritto di accesso.

L'art. 12 stabilisce infatti che qualsiasi persona fisica che giustifichi la sua identità ha diritto di interrogare il titolare:

- per sapere se sta trattando i suoi dati;
- per ottenere la comunicazione dei dati in forma comprensibile e tutte le informazioni disponibili per quanto attiene l'origine del trattamento;
- per ottenere informazioni sulla finalità del trattamento i dati raccolti e i destinatari.

Tempo di risposta a una richiesta: il tempo di risposta è ora un mese dal ricevimento della richiesta (cfr. art. 12.3). Viene tuttavia offerta l'opportunità di prorogare questo termine di due mesi, "data la complessità e il numero di applicazioni", a condizione che l'interessato riceva comunque un'informazione al riguardo entro un mese dal ricevimento della richiesta (cfr. art. 12.3).

LE LINEE GUIDA DEL CNF: IL GDPR E L'AVVOCATO

35

Commissioni di riproduzione: il regolamento prevede un principio di gratuità copie fornite come parte di una richiesta di accesso (cfr. art. 12.5). Questo solo quando la domanda è manifestamente infondata o eccessiva che il responsabile del trattamento può richiedere il pagamento di “costi ragionevoli” che tengono conto dei costi amministrativi sostenuti per la fornitura delle informazioni. La medesima regola si applica

quando viene richiesta una copia aggiuntiva dei dati.

Le modalità di comunicazione dei dati: il regolamento prevede che se la persona inoltra una domanda per via elettronica, l'informazione richiesta è comunicata in forma elettronica di uso comune, a meno che l'interessato non richieda diversamente (cfr. art. 12.3).

I RAPPORTI CON IL CODICE DEONTOLOGICO (NORME RILEVANTI)

36

Il Codice Deontologico non ignora il tema *privacy*. La tutela della riservatezza e del segreto professionale costituiscono da tempo immemore capisaldi del comportamento etico richiesto all'avvocato.

Il Codice Deontologico contiene diverse disposizioni che, con diversa intensità, si connettono alla *privacy* e al trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza 1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

I RAPPORTI CON IL CODICE DEONTOLOGICO (NORME RILEVANTI)

37

Art. 10 – **Dovere di fedeltà** L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 12 – **Dovere di diligenza** L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Art. 13 – **Dovere di segretezza e riservatezza** L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

I RAPPORTI CON IL CODICE DEONTOLOGICO (NORME RILEVANTI)

38

Art. 23 – Conferimento dell’incarico 1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. 2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita. 3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25 (...).

I RAPPORTI CON IL CODICE DEONTOLOGICO (NORME RILEVANTI)

39

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. 3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. 4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

40

Le linee guida del CNF contengono diverse «schede pratiche». Si riportano qui di seguito le esemplificazioni più interessanti e di maggiore applicazione comune.

Quando l'avvocato è titolare?

L'avvocato sarà titolare del trattamento di tutte le informazioni che vengono allo stesso fornite dagli assistiti in virtù o in correlazione del mandato ricevuto.

Il GDPR prevede altresì (art. 26) la figura dei contitolari del trattamento quando più titolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. Si reputa che nel mondo forense questa figura possa ravvisarsi in tutti i casi in cui vi sia un mandato a più colleghi che lavorano insieme ed in collaborazione determinando insieme le finalità e le modalità del trattamento.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

41

In uno studio associato chi è il titolare?

Nel caso di società o associazioni è sempre l'ente giuridico – in nome del legale rappresentante - ad essere qualificato titolare; ciononostante, in virtù del mandato tra assistito e avvocato, mandato di natura prettamente personale e fiduciaria, si reputa che il titolare non potrà che ravvisarsi nell'avvocato che riceve (o negli avvocati della società o associazione che ricevono) incarico della prestazione e non nel legale rappresentante della persona giuridica.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

42

L'avvocato domiciliatario è titolare?

Si reputa che l'avvocato mero domiciliatario, poiché tratta dati personali per conto del dominus mandatario (titolare del trattamento), sia da qualificarsi Responsabile ai sensi dell'art. 4 par. 8 del GDPR.

I responsabili del trattamento sono soggetti ad oneri ed obblighi del tutto simili a quelli previsti per i titolari.

I domiciliatari non potranno ricorrere ad altri responsabili o sub-responsabili senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento ed in ogni caso, dovranno informare immediatamente del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

43

L'avvocato deve tenere un registro dei trattamenti?

Il registro delle attività di trattamento elenca le informazioni sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati dal titolare del trattamento.

Ogni titolare del trattamento di dati dovrà tenere un registro delle categorie di trattamento dei dati personali implementati sotto la sua responsabilità. Tale obbligo non vige per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento non includa un rischio per i diritti e le libertà delle persone interessate, non occasionale o se si riferisce in particolare a dati sensibili o a dati relativi a condanne e reati.

Uno studio legale sarà quindi soggetto all'obbligo di istituire un registro delle attività trattamento allorché il trattamento sia riferito a particolari categorie di dati o dati relativi a condanne e reati sanzioni (esemplificativamente: gli avvocati che si occupano di diritto penale, quelli che si occupano di famiglia e minori, di diritto della previdenza sociale, di *medical malpractice* e, in generale, di vertenze in materia di risarcimento danni da lesioni personali).

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

44

Quali dati tratta l'avvocato nell'ambito del suo rapporto con il cliente?

Nell'ambito dell'esercizio della professione di avvocato, il trattamento dei dati personali del cliente riguarda tutti i dati necessari per la formazione del fascicolo del cliente e per la difesa dei suoi interessi.

Data la diversità dei campi di intervento degli avvocati, questi dati possono essere molto diversi e possono essere relativi alla vita personale, ma anche i dati di che rivestono una particolare sensibilità:

l'avvocato infatti potrebbe avere a che fare con dati personali che rivelano l'origine razziale o opinioni etniche, politiche, credenze religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, così come l'elaborazione di dati genetici, dati biometrici ai fini dell'individuazione di una persona fisica, dati sanitari unici o di vita, orientamento sessuale.

L'articolo 9, comma 1 del GDPR prevede il divieto in linea di principio del trattamento di tali dati.

Tuttavia, l'articolo 9 prevede un'eccezione al comma 2 f) per *“accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionale”*.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

45

Dati relativi a condanne penali e reati

L'avvocato al fine di poter espletare il proprio incarico può/deve raccogliere dati sulle condanne penali e sui precedenti del cliente.

La natura speciale di questi dati richiede garanzie di un trattamento specifico.

L'articolo 10 del GDPR prevede che tale trattamento possa essere effettuato solo sotto il controllo dell'autorità pubblica, o regolamentato da disposizioni specifiche previste dalla legge nazionale.

L'avvocato deve seguire formalità particolari nel trattamento dei dati del cliente?

Laddove il trattamento di dati particolari sia effettuato dall'avvocato in modo non occasionale è opportuno che sia previsto nel registro dei trattamenti un apposito modulo relativo ai dati del cliente.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

46

E' necessario fornire una informativa al cliente?

In conformità con i requisiti della sezione 13 del GDPR, i clienti di uno studio legale dovrebbero essere informati su:

- L'identità e i dettagli di contatto del titolare del trattamento (la ditta);
- i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati quando ce n'è uno;
- L'obiettivo perseguito (gestione e monitoraggio dei file dei clienti);
- La base giuridica del trattamento (prestazione contrattuale o precontrattuale su richiesta del cliente);
- interesse legittimo del titolare se costituisce la base giuridica del trattamento ex art. 6. comma 1 lettera f;
- destinatari di dati (subappaltatori, ufficiali giudiziari, ecc.);
- flussi transfrontalieri;
- la durata di conservazione;
- i diritti che hanno;
- Condizioni per l'esercizio di questi diritti;
- Il diritto di revocare il consenso se è la base giuridica del trattamento;
- Il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
- Informazioni sulla natura normativa o contrattuale del trattamento quando si tratta della base giuridica del trattamento.

Queste informazioni possono essere incluse nell'accordo con il cliente; possono anche essere comunicate via e-mail o in occasione della trasmissione di una nota di onorario, in particolare per regolarizzare la situazione con i clienti che non sono stati adeguatamente informati.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

Per quanto tempo devono essere conservati i dati del cliente?

L'avvocato titolare del trattamento deve definire una politica di durata e di conservazione dei dati nel suo ufficio. I dati personali possono essere conservati solo per il tempo necessario per il completamento dell'obiettivo perseguito durante la loro raccolta. In generale, i dati dei clienti possono essere tenuti per la durata del mandato professionale.

I dati dovranno essere conservati inoltre, prima della loro cancellazione definitiva sino a che un'eventuale azione di responsabilità professionale in cui potrebbe essere implicato l'avvocato, non sia prescritta.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

48

Cosa deve fare l'avvocato in caso di revoca del mandato?

Come già rilevato più sopra con riferimento al diritto di portabilità dei dati, l'avvocato che ha inizialmente trattato i dati è tenuto a comunicare i dati del suo cliente o di un collega alle seguenti condizioni:

- il cliente ha espresso il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali o il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto a cui il cliente è parte o l'esecuzione delle misure precontrattuali adottate a richiesta del cliente;
- il trattamento è stato effettuato con mezzi automatizzati.

Pertanto, se il suo cliente richiede la trasmissione dei suoi dati ad un collega, l'avvocato dovrà trasferirli in formato strutturato comunemente usato e leggibile da una macchina.

Si rammenta che ove il fascicolo fosse tenuto in modalità esclusivamente cartacea, non si applica il diritto alla portabilità, ma il fascicolo deve essere consegnato al cliente nel minor tempo possibile, con l'eccezione delle lettere riservate che dovranno essere consegnate direttamente all'avvocato che lo ha sostituito.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

49

La sicurezza del fascicolo

È necessario adottare misure di sicurezza adeguate alla sensibilità dei trattamenti.

L'avvocato è inoltre soggetto al segreto professionale assoluto e deve, ancor più per questo motivo, assicurare la sicurezza dei dati affidatigli dai suoi clienti.

Per fare ciò, è necessario verificare che l'accesso ai locali in cui sono conservati o memorizzati i fascicoli sia sufficientemente sicuro (uffici bloccati, accesso badge, ecc.). È anche importante verificare la sicurezza del sistema informatico su quali file sono memorizzati in formato digitale (firewall, password robuste per accesso, diritti, ecc.).

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

50

Chi è il responsabile del trattamento?

Ai sensi dell'art. 4, par. 8 il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che “tratta dati personali **per conto** del titolare del trattamento”.

In pratica, è la persona che tratta dati personali per conto dello studio legale come un contabile, un editore di software, un host web, ecc.

Il responsabile è da considerarsi solo “esterno” allo studio legale; pertanto non è possibile nominare un Collega, un dipendente o un collaboratore come responsabile della protezione dei dati. I soggetti a cui lo studio comunica i dati personali trattati sono considerati responsabili del trattamento (es.: commercialista, consulente del lavoro, consulente, fornitori di servizi digitali, conservatori di documenti informatici, ecc.).

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

51

Cosa fare in caso in cui vi sia un responsabile del trattamento dei dati

L'art. 28, comma 3, del GDPR prevede l'obbligo di stipulare un contratto tra titolare e responsabile del trattamento, dettagliando i suoi contorni e stabilendo requisiti rigorosi sugli aspetti severi e più importanti.

Le clausole contrattuali che vincolano i titolari e responsabili devono pertanto essere molto recise sia sulle modalità di trattamento che sulla gestione delle loro relazioni e sullo scambio di informazioni tra di loro.

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del GDPR il responsabile del trattamento dei dati ha l'obbligo di incaricare solo responsabili "che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato".

Il GDPR stabilisce (art. 28, par. 2, GDPR) che il responsabile può nominare a sua volta un responsabile (sub-responsabile) ma tale nomina è subordinata a esplicita autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

52

Quando l'avvocato è responsabile del trattamento?

L'Avvocato può anche essere responsabile del trattamento dei dati personali nel momento in cui - ad esempio - gli venga richiesta una consulenza da un soggetto che è titolare del trattamento. Allo stesso modo, l'avvocato può essere responsabile del trattamento allorquando riceva una domiciliazione da parte di un Collega. Anche in questo caso, l'Avvocato sarà nominato responsabile del trattamento e dovrà sottoscrivere un contratto con il Collega titolare del trattamento.

Diversa è la situazione dell'Avvocato al quale viene conferita la procura congiuntamente e/o disgiuntamente ad altro Collega. In questo caso si è di fronte ad un'ipotesi di contitolarità, così come disciplinata dall'art. 26 del GDPR.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

53

Il sito web di studio (individuale o associato)

Gli avvocati possono utilizzare siti web per promuovere la loro attività, presentare i componenti dello studio, o pubblicare articoli ma il sito web può anche consentire la raccolta di dati personali con diverse modalità:

- un questionario online;
- una consultazione online;
- un modulo di contatto;
- creazione di un account online;
- attraverso i cookies.

La titolarità di un sito web comporta principalmente la pubblicazione di una informativa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

Cosa deve fare l'avvocato in caso di raccolta di dati attraverso il sito internet?

Qualora il sito web dello studio permetta l'inserimento di dati personali (es. modulo di contatto), è opportuno che sia utilizzata la connessione con protocollo sicuro HTTPS (tecnologia "SSL") per garantire il rispetto delle misure di sicurezza in funzione della confidenzialità delle informazioni scambiate con il professionista.

L'avvocato dovrà inserire, all'interno del registro delle attività di trattamento, un apposito modulo dedicato al trattamento dei dati sul sito web che deve includere i seguenti elementi:

- Identità e dettagli di contatto del titolare;
- scopi;
- Categorie di persone;
- Categorie di dati personali;
- Categorie di destinatari;
- trasferimenti verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- Scadenze per la cancellazione;
- Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Qualora l'avvocato riceva una proposta di incarico tramite il sito web sussiste l'obbligo di formalizzare il mandato accertando l'identità del cliente (art. 23 cod. deont.).

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

Prassi da adottare per la sicurezza dei dati

Come già si è detto, è essenziale garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati dagli studi legali garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio di trattamento.

L'avvocato è soggetto al segreto professionale. Questo obbligo rafforza la necessità di misure di sicurezza negli studi legali poiché in caso di violazione dei dati personali dei clienti, è segreto professionale che viene violato. La sfida della sicurezza non è quindi banale per l'avvocato.

In caso di documenti o fascicoli analogici

È necessario mettere in atto misure di sicurezza fisica nello studio, ad esempio:

- Limitare l'accesso all'ufficio;
- Non archiviare fascicoli o documenti contenenti dati personale in locali dello studio accessibili a tutti;
- Installare gli allarmi nei locali dello studio.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

56

In caso di documenti o fascicoli gestiti digitalmente

Si consiglia di:

- Autenticare gli utenti: impostare una password minima di 8 caratteri contenenti maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciale; non condividerla; non scriverla chiaramente su un foglio; evitare la pre-registrazione; cambiarla regolarmente;
- gestire i diritti e istruire gli utenti: determinare persone che hanno il diritto di accedere ai dati personali;
- rimuovere le autorizzazioni di accesso obsolete;
- scrivere un regolamento di utilizzo del computer e inserirlo nel regolamento interno nell'ipotesi che sia stato adottato;
- mobile computing sicuro: fornire mezzi di crittografia per computer portatili e dispositivi di archiviazione rimovibili (chiavette USB, CD, DVD), evitare di memorizzare dati personali sensibili dei clienti.
- eseguire il backup e pianificare la business continuity: implementare i backup regolarmente, conservare i supporti di backup in un luogo sicuro.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

57

Lo studio legale deve nominare un DPO?

Ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, i titolari del trattamento e i responsabili dovranno nominare un responsabile della protezione dei Dati.

Queste disposizioni richiedono la nomina del DPO nei casi in cui le attività principali della persona del titolare o del responsabile consistono in un trattamento su larga scala delle categorie di dati di cui all'articolo 9.

Pertanto, pur potendosi ritenere che la maggior parte degli studi legali non trattino siffatti dati personali su larga scala che pertanto, la nomina di un responsabile della protezione dei dati non è richiesta, la valutazione dell'opportunità o meno di nominare un delegato alla protezione i dati deve essere effettuata caso per caso, in funzione in particolare dei seguenti parametri:

- numero di persone interessate dal trattamento di dati personali,
- volume dei dati trattati,
- la durata,
- permanenza delle attività del trattamento,
- estensione geografica dell'attività di trattamento.

Vale, in ogni caso, la medesima regola espressa per il DPIA (documento di valutazione di impatto per la protezione dei dati): per quanto non obbligatoria, la designazione di un Data Protection Officer potrebbe essere valutata dagli studi legali come un'opportunità organizzativa nell'ormai imprescindibile gestione dei trattamenti.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

58

Chi è il DPO?

Il data Protection Officer (di seguito DPO) è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016.

Il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

È designato obbligatoriamente dal titolare o dal responsabile del trattamento solo se:

- ❖ il trattamento è effettuato da un'autorità, un organismo ovvero un ente pubblico;
- ❖ le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- ❖ le attività principali li portano a trattare categorie specifiche di dati, noti come “sensibili” e dati su condanne penali e reati.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

59

Negli altri casi, la nomina di un responsabile della protezione dei dati è ovviamente possibile, come opzione organizzativa ulteriore e di maggior cautela. I titolari del trattamento possono optare per un responsabile per la protezione di dati condiviso con altri, ovvero per un delegato interno all'organizzazione od esterno.

Se viene nominato un responsabile della protezione dei dati, lo studio legale è obbligato a pubblicare le informazioni relative al DPO e a farne comunicazione all'autorità di controllo competente.

Per quanto non obbligatoria, quindi, la designazione di un Data Protection Officer potrebbe essere valutata dagli studi legali come un'opportunità organizzativa nell'ormai imprescindibile gestione dei trattamenti.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

60

Quali sono i compiti del DPO?

- Informare e consigliare il titolare o il responsabile, e i loro dipendenti
- Assicurare il rispetto del regolamento e della legge nazionale in merito alla protezione dei dati
- Informare l'organizzazione sulla realizzazione di studi di impatto sulla protezione dati e verificarne l'esecuzione
- Collaborare con il Garante ed esserne il punto di contatto
- Collaborare nell'adeguamento agli obblighi imposti dal regolamento europeo, fornendo informazioni sul contenuto dei nuovi obblighi imposti dal regolamento europeo
- Condurre un inventario del trattamento dei dati della propria organizzazione
- Progettare azioni di sensibilizzazione
- Gestire in maniera continuativa la conformità dell'organizzazione al regolamento.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

61

Il DPO deve fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

Inoltre, deve cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla protezione dei dati personali. Oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Altra sua mansione è fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Infine, deve occuparsi della formazione del personale dipendente.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

62

L'avvocato come DPO

Laddove l'avvocato dovesse svolgere funzioni di DPO dovrà tenere presente che i compiti, le funzioni e le verifiche imposti dal Regolamento UE non richiedono conoscenze di esclusiva natura legale.

Inoltre, l'assimilazione delle due funzioni (avvocato / DPO) e il rischio di confusione tra queste funzioni sono un punto da valutare con estrema attenzione da parte di qualsiasi avvocato.

Egli dunque dovrà essere in grado di garantire la propria indipendenza e di evitare conflitti di interesse, che potrebbero derivare dall'essere contemporaneamente sia la persona di contatto dell'autorità di protezione dei dati (un ruolo che comporta l'obbligo di riferire all'autorità anche se è in contrasto con l'interesse del cliente) sia colui che tutela e rappresentare gli interessi dei clienti in sede giudiziaria e stragiudiziale.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

63

Come si diventa DPO

Al momento non esiste alcuna abilitazione ufficiale né un albo professionale per Data Protection Officer.

Come ha specificato il Garante della Privacy nella newsletter n. 432 del 15 settembre 2017, il DPO "è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39". L'unica norma a cui dovrà rispondere è sempre solo il GDPR.

Costo del DPO

Le tariffe del DPO si determinano tenendo conto delle dimensioni del titolare del trattamento dei dati.

Al momento le tariffe che vengono applicate sono dai 50 ai 70 euro/ora per quanto riguarda le consulenze a distanza. Se si desidera la presenza in azienda o se ciò è opportuno e suggerito pure dal DPO la tariffa potrebbe salire a 100 euro/ora

Tra audit, verifica delle competenze dei dipendenti, tipo di attività svolta e pianificazione delle consulenze, il costo per un'organizzazione potrebbe aggirarsi intorno ai 2500/3000 euro l'anno.

Tuttavia, va ricordato che il DPO si può anche dividere tra più organismi, con un risparmio notevole.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

64

Associazione dei Data Protection Officer (ASSO DPO)

E' nata per accompagnare le aziende, i consulenti privacy e gli attuali Titolari e Responsabili del trattamento dati nella formazione professionale dei futuri Data Protection Officer e fa tutto questo attraverso:

- un Comitato Scientifico che lavora per l'elaborazione di standard e best practices;
- dei gruppi di lavoro formati da associati ed esperti che approfondiscono tematiche importanti sulla Data Protection e predispongono documenti di sintesi che presentano agli associati sia attraverso incontri pubblici che seminari specifici aperti ai soli soci;
- la sottoscrizione di accordi con partner che potranno portare utilità agli associati (Convenzioni – Assicurazioni ecc.);
- Workshop dedicati agli associati;
- l'organizzazione di un Congresso annuale che riunisce Garanti, associazioni privacy e DPO da tutto il mondo;
- la promozione di percorsi di Alta Formazione con accordi con Società di formazione ed Università;
- il rilascio dell'Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati e l'inserimento nel Registro Professionale ASSO DPO (Legge 4/2013);
- l'interscambio di esperienze ed idee attraverso il portale www.assodpo.it o il gruppo linkedin di ASSO DPO.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

65

Data breach

In virtù degli artt. 33 e 34 del GDPR uno studio di avvocato che agisce quale titolare del trattamento deve notificare tutte le violazioni dei dati personali al Garante e comunicare con le persone interessate in caso di alto rischio per i diritti e la libertà personali.

La violazione dei dati personali, il c.d. data breach, è una violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o illecitamente, distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati di dati di natura personale trasmessi, conservati o altrimenti elaborati.

Il titolare del trattamento ha l'obbligo di documentare - e di esibire ad eventuale richiesta del Garante - qualsiasi violazione dei dati personali, le circostanze che l'hanno causata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Se lo studio legale si è avvalso di un responsabile del trattamento, quest'ultimo ha l'obbligo di notificare al titolare, senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne viene a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati personali. È raccomandabile che tale obbligo sia oggetto di una specifica clausola contrattuale con il responsabile.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

In applicazione del principio generale di accountability, è rimessa all'avvocato titolare del trattamento la valutazione di probabilità o meno che lo specifico data breach possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli assistiti e degli interessati. Laddove la valutazione abbia esito affermativo, non oltre le 72 ore dalla presa di coscienza (GDPR, art. 33) l'avvocato (titolare del trattamento) deve notificare la violazione al Garante della protezione dei dati personali (in qualità di autorità competente), specificando, tra l'altro:

- la natura della violazione dei dati personali (categorie e numero approssimativo di persone e record di dati in questione);
- Il nome e le informazioni di contatto del DPO (laddove applicabile) o, comunque, di un punto di contatto da cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione;
- le misure adottate o da adottare per mitigare qualsiasi conseguenze negative.

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

67

Le sanzioni

Titolari e responsabili del trattamento possono essere soggetti a sanzioni amministrative significative per il mancato rispetto delle disposizioni del GDPR

L'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali può, in particolare:

- rivolgere avvertimenti;
- ammonire l'avvocato, l'associazione o la società professionale;
- limitare temporaneamente o permanentemente un determinato trattamento;
- sospendere i flussi di dati;
- ordinare di soddisfare richieste per l'esercizio dei diritti delle persone;

APPLICAZIONI PRATICHE E SANZIONI

68

- ordinare la rettifica, limitazione o cancellazione dei dati;
- può inoltre ritirare la certificazione di conformità concessa all'avvocato, allo studio, all'associazione o alla società professionale, ovvero ordinarne il ritiro all'autorità di certificazione;
- comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 10 ed i 20 milioni di euro, ovvero, in caso di grandi studi internazionali di importo compreso tra il 2% ed il 4% del fatturato mondiale.

Resta e impregiudicata la possibilità per gli organi disciplinari degli ordini forensi di comminare sanzioni deontologiche connesse alla violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ove ciò implichi anche la violazione di una o più delle disposizioni contenute nel Codice Deontologico.

DEONTOLOGIA È COMUNICAZIONE

69

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Antonio Papi Rossi

Studio Legale Amministrativisti Associati

www.ammlex.it

Milano, via Visconti di Modrone, 12, tel. 02.6208161